



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

---

---

## **Responsabilità della struttura sanitaria: la causalità deve essere provata dal paziente. Se la causalità resta ignota, anche dopo c.t.u., la responsabilità non è della struttura.**

L'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Così nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si chiede il risarcimento. Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno.

Mutuando la disciplina riferita alle strutture sanitarie, ne discende, con riferimento alla responsabilità della struttura (atteso che, all'esito dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017, n. 24, la responsabilità del medico è qualificata come aquiliana), che non basta che il paziente dimostri il contratto e deduca l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che dia prova della concreta riconduzione dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che operano in quella struttura. Cosicché, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verifica di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta.

---

## **Tribunale di Lecce, sentenza del 6.10.2020**

*...omissis...*

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici convenivano in giudizio ddd e la ddd al fine di sentirli condannare, in solido e/o pro quota, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in ragione della morte ddd padre e marito delle istanti, avvenuta in data 2.9.2008 all'interno del complesso turistico Rddd

A sostegno della domanda deducevano che, da anni, ddddd era addetto alla sauna all'interno del villaggio, e nel citato giorno accusava forti dolori in prossimità dello sterno, accompagnati da una sensazione di bruciore localizzato in zona toracica.

Accompagnato dalla moglie presso l'infermeria del villaggio, dove viveva in ragione dell'attività svolta, veniva visitato dal dott. Fdd quale, dopo avergli misurato la pressione arteriosa - che risultava elevata - lo tranquillizzava rifendo che si trattava di un bruciore di stomaco, consigliandogli l'assunzione di un "malox".

Il paziente seguiva le indicazioni del sanitario e riprendeva l'ordinaria routine giornaliera all'interno della struttura ma la sera del medesimo giorno, mentre era a cena con la moglie - nel villaggio - accusava un malore accompagnato da difficoltà respiratorie, tanto da indurre la moglie a richiedere l'intervento, tramite la reception, di un medico.

Nelle more dell'arrivo del professionista, l'operatrice del villaggio - qualificata infermiera pur non essendolo - non riusciva a prestare alcun tipo di soccorso al paziente.

Al momento dell'evento, il villaggio era sprovvisto di un defibrillatore ed il medico della struttura ricettiva giungeva allorché dda. era già deceduto, così come i sanitari del servizio "118".

Tanto premesso, gli attori asserivano che il decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 2.9.2008, a seguito di arresto cardio-circolatorio, sarebbe stato conseguenza dell'incompetenza e negligenza del dott. ddd il quale, a causa di una errata diagnosi, non riusciva ad individuare tempestivamente la tipologia di malessere riferito dal paziente.

2. Si costituivano i convenuti i quali contestavano gli addebiti ascritti dagli attori, ognuno per quanto di ragione, formulando delle eccezioni preliminari di nullità dell'atto introduttivo nonché di prescrizione del diritto rivendicato, chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria.

Inoltre, la Rdddd. chiamava in causa la dddd. per essere manlevata in ipotesi di condanna.

3. Si costituiva la citata compagnia la quale concludeva per il rigetto della domanda formulata dalle attrici, in linea con le conclusioni degli altri convenuti.

4. La causa veniva istruita con produzione documentale e prova orale.

Con decreto del 29.5.2020, il Giudicante, in ragione dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni, chiamata l'11.6.2020, si tenesse nelle forme della trattazione scritta.

All'esito dell'anzidetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

5. La domanda è infondata per quanto si dirà.

**5.1. Ciò rende superfluo l'esame delle eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato in virtù del principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida", che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile (Cass. SS.UU. n.24883 del 9.10.2008).**

5.1. Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che la domanda formulata dagli istanti ("accerta(ta) la responsabilità della struttura RhhhG., condannare gli stessi in solido e/o pro quota, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle sig.ra Ghhh alla luce delle deduzioni sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio e di tutti i successivi scritti difensivi, riguarda il risarcimento del danno da loro subito - in proprio - derivante dall'asserita errata diagnosi

eseguita dal convenuto dott. Fhhh nel settembre 2008 sul hh., non avvedendosi di un arresto cardio-circolatorio in atto, determinando la perdita della chance di agire tempestivamente sulla patologia per tentare di eliminarne ovvero aenuarne le conseguenze.

5.3. Inquadrata nei fatti la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante, va individuata la giusta ripartizione dell'onere probatorio ricadente sulle parti in punto di responsabilità.

In ordine al primo aspetto (errata esecuzione della prestazione medica), recenti arresti giurisprudenziali hanno chiarito che la dimostrazione delle cause del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento è a carico del creditore mentre resta a carico del debitore convenuto la prova delle cause del fatto estintivo, ossia delle ragioni giustificatrici dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. in tal senso, Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass. 14 novembre 2017, nn. 26824 e 26825, Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315, Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704 e Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700).

Pertanto, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Così nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si chiede il risarcimento. Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno.

Mutuando la disciplina riferita alle strutture sanitaria, ne discende, con riferimento alla responsabilità della struttura (atteso che, all'esito dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017, n. 24, la responsabilità del medico è qualificata come aquiliana), che non basta che il paziente dimostri il contratto e deduca l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che dia prova della concreta riconduzione dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che operano in quella struttura. Cosicché, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verifica di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta.

5.4. Nel caso che ci occupa, fatte le doverose puntualizzazioni che precedono, le attrici - in disparte ogni considerazione sull'inadeguatezza dell'intervento del dott. FjjjjG. - non hanno dato dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente da loro ascritta al medico che ha trattato jjj. e le conseguenze dell'errata diagnosi.

Infatti, la causa della morte è rimasta ignota poiché, all'esito dell'istruttoria, le istanti - onerate in tal senso - non sono riuscite a dare la prova della sussistenza del nesso eziologico tra il decesso del congiunto, dovuta ad arresto cardio-circolatorio, e la imperita condotta del professionista.

Pertanto, si condividono le deduzioni dei convenuti in punto di esclusione di responsabilità in quanto, come detto, non sembra che l'imperito intervento abbia inciso sulla sopravvivenza di dd tanto da rimanere neutro - all'esito dell'istruttoria - rispetto al decorso causale che ha portato al suo decesso.

ddddddddd

5.5. Nel caso che ci occupa, infine, non può avere spazio nemmeno la perdita di chance, ad avviso del Giudicante, implicitamente ricompresa nella domanda principale allorché le parti fanno riferimento all'intempestività dell'intervento dovuto all'asserita errata diagnosi del medico della struttura.

Invero, sulla scorta della verifica delle risultanze istruttorie, la denunciata perdita di chance non ha, tuttavia, interferito nella serie eziologica esitata posto che non è stata provata l'esistenza del nesso di causalità materiale tra l'omissione e l'evento lesivo della salute (rimasta indimostrata la causa dell'evento morte), sulla scorta di un giudizio controfattuale, per cui al corretto adempimento da parte del medico il paziente avrebbe potuto beneficiare degli effetti (possibilità di sopravvivenza) di un anticipato trattamento, risultando, dunque, indimostrato il collegamento tra inadempimento professionale e perdita dei vantaggi conseguibili dal soggetto, con conseguente esonero da responsabilità dei convenuti ed in particolare della struttura ricettiva per il fatto commesso dai propri dipendenti (cfr. principi mutuati da Cass. n. 26303/2019).

Rimangono assorbite le ulteriori domande alla luce dell'accertata insussistente responsabilità per colpa medica.

6. Spese di lite.

---

La peculiarità della lite nonché l'intervento della Corte di legittimità nelle more della decisione, in tema di risarcimento danni da responsabilità medica e da perdita di chance rappresenta giusta ragione per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda delle attrici;
- 2) compensa le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 5 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2020.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

